



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA – AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA n° 45 /2018

AREA V.T.S. - SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NELLO STRETTO DI MESSINA

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto:

- VISTO** l'art. 8 comma 7 del Decreto Legge 01/10/2007, n. 159, convertito con legge 29/11/2007, n. 222, istitutivo dell'Area di sicurezza della Navigazione dello Stretto di Messina e dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTA** la Legge 27/12/1977, n. 1085, concernente la "Ratifica ed esecuzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG) e relativi annessi, firmato a Londra il 20/10/1972";
- VISTE** le regg. 8, 10, 11 e 12 del Capitolo V della Convenzione Internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottata a Londra il 1/11/1974, ratificata con Legge del 23/05/1980, n. 313;
- VISTA** la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay 1982), ratificata con Legge 02/12/1994, n° 689, ed in particolare laddove prevede la possibilità dello Stato costiero di adottare leggi e regolamenti, relativamente al passaggio inoffensivo in rispetto della sicurezza della navigazione, il traffico marittimo e la salvaguardia dell'ambiente nel proprio mare territoriale;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti 24/01/2008, n. 13/T, che individua l'area di sicurezza della Navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 19/08/2005, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 18/2011, concernente "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un Sistema Comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico navale";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23/06/2008, n. 128, "Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina" e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello Stretto di Messina;
- VISTO** il D.M. 08/05/1985 concernente "Regolamentazione del traffico marittimo nello Stretto di Messina";

- VISTI** i Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 02/09/1996 e 30/09/1998 che disciplinano l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nello Stretto di Messina;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/01/2004 "Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Service)";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/10/2008 che istituisce l'area VTS dello Stretto di Messina alla quale è preposto il Centro VTS dello Stretto, articolazione dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina e successiva modifica di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2018;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" con la quale è stata soppressa l'Autorità della Navigazione dello Stretto di Messina e che ha affidato i suoi compiti alla Capitaneria di Porto di Messina che assume la denominazione di "Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto";
- CONSIDERATO** che la Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto è l'autorità VTS a cui è demandata la responsabilità della gestione, della conduzione e del coordinamento del centro VTS, nonché della sicura ed efficiente erogazione dei servizi nell'area di competenza VTS;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/10/2009, che ha modificato il Decreto Ministeriale del 30 settembre 1998, obbligatorietà del pilotaggio nello Stretto di Messina, modificando i punti di imbarco/sbarco piloti, per le navi soggette;
- VISTO** il Dp. del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. 07.01/60496, in data 28.06.2007 che dispone l'accentramento di ogni comunicazione radio, comprese quelle previste dal D.M. 08/05/85, al Centro VTS di Messina (Messina Traffic), articolazione operativa dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. n. 0117943 in data 19/12/2008, che trasmette al Ministero degli Affari Esteri lo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina (annesso 1 al D.M. 128/08), per il successivo invio alla ambasciata d'Italia a Londra, ai fini della notifica all'IMO, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.6, c.2 del citato D.M. Del 23/06/2008, n. 128;
- VISTO** il Dispaccio prot. 0055472 in data 18.06.2009 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha comunicato che la data di entrata in vigore del nuovo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina è il 1° dicembre 2009 (Rif. SN.1/Circ. 279 in data 12.06.2009 dell'International Maritime Organization (I.M.O.);
- VISTO** l'Atto di approvazione del Regolamento del Centro VTSL/T di Messina da parte del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, trasmesso con il Dispaccio prot. n. 07.01.22/68599 in data 22/07/2008 e successive varianti;

- VISTO** il “Manuale Utente” del Centro VTSL-T di Messina - pubblicato sul portale www.guardiacostiera.it – come previsto al paragrafo n. 540.3 della Direttiva VTS/001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la risoluzione IMO A.572 (14) “General Provisions on Ship’s Routing” – 7th Edition 1999 – Part A “Disposizioni Generali sui Sistemi di Rotte Marittime”;
- VISTA** le ordinanze della Capitaneria di Porto di Messina n. 25/09 (Divieto di ancoraggio Capo Rasocolmo), n. 114/09 (Divieto attività in ambiti portuali), rispettivamente in data 15.11.00, 12.05.2009 e 16.09.2009 e n. 03/15 (Punti di fonda Rada dei Giunchi e Rada Pentimele) in data 11.02.15 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
- VISTA** l’ordinanza n.46/2012 del 12.06.2012 della Capitaneria di Porto di Messina;
- VISTE** le ordinanze di sicurezza balneare in vigore nei Compartimenti Marittimi di Reggio Calabria e Messina;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 12/11 in data 30.05.2011;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 132/2016 del 20.10.2016;
- VISTA** l’ordinanza n. 55/2016 del 20.10.2016 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Regolamento Locale per il Pilotaggio dello Stretto di Messina e dei porti di Messina, Reggio Calabria, Gioia Tauro del 11.02.2015 e successive modificazioni;
- NECESSARIO**, nel rispetto dello status giuridico internazionale dello Stretto di Messina, disciplinare la navigazione marittima a tutela dei rilevanti interessi nazionali, allo scopo di prevenire il verificarsi di sinistri marittimi e garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché, adottare tutte le misure ritenute idonee per ridurre i pericoli per l’ambiente marino.

ORDINA

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE, AREA VTS E SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza si applica a:

- a) tutte le navi passeggeri;
- b) a tutte le navi da carico uguali o superiori a 300 G.T.;
- c) a tutte le navi da pesca, le unità da diporto e le navi tradizionali di lunghezza f.t. pari o superiore a 45 m;

- d) a tutte le unità navali comprese pesca, diporto non soggette all'obbligo di partecipazione al servizio di assistenza al traffico marittimo, per i soli fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Le unità di cui ai commi a), b) e c), di seguito denominate unità soggette alla partecipazione VTS (vessel traffic service), sono soggette all'obbligo di partecipazione al servizio di assistenza al traffico marittimo nonché alla rapportazione navale come previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2008 come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2018.

Art. 2

AREA V.T.S. DI MESSINA

L'area VTS di Messina, è ricompresa nei seguenti limiti e rappresentata graficamente nell'allegato 1 alla presente ordinanza:

- a) LAT. 38° 17.6' N – LONG. 015° 30.9' E
- b) LAT. 38° 22.4' N – LONG. 015° 30.9' E
- c) LAT. 38° 22.4' N – LONG. 015° 50.9' E
- d) LAT. 38° 01.1' N – LONG. 015° 26.5' E
- e) LAT. 38° 01.1' N – LONG. 015° 38' E

Art. 3

SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO

Dal 1° dicembre 2009, nello Stretto di Messina, è in vigore lo schema di separazione del traffico di tipo "rotatorio" così come definito dal D.M. 23/06/2008, n.128 e riportato dallo stralcio cartografico in allegato 2 alla presente ordinanza, nonché nella carta nautica I.I. n°138 edizione 2009, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana.

Lo schema di separazione del traffico è così suddiviso:

- n° 2 corsie di traffico (Traffic Lane)
- n° 1 rotatoria (Roundabout)
- n° 4 zone precauzionali (Z.P.) (Precautionary Zone)
- n° 4 zone di traffico costiero - Z.T.C. (Inshore Traffic Zone – I.T.Z.) denominate A,B,C,D

La Rotatoria (Roundabout) è posizionata sul punto di coordinate LAT. 38°12,680' N - LONG. 015°36,400' E, di raggio pari a 250 metri e il cui senso di percorrenza è quello antiorario.

Nella Z.T.C. denominata "A" ricadono i punti di fonda della costa siciliana di cui al successivo art. 9.

Le Zone di Precauzione sono le seguenti:

- 1) Z.P.1, a nord dello schema di separazione del traffico all'interno della quale ricadono i punti di imbarco/sbarco pilota:

- per le navi provenienti da Nord:
 - o Imbarco Lat. 38°18',200 N – Long. 015°40',600 E
(Ril. 031° d=2,4 mg Faro di Capo Peloro)
 - per le navi provenienti da Sud:
 - o Sbarco Lat. 38°17',0,33 N – Long. 015°43',200 E
(Ril. 009° d= 1,7 mg Faro di Scilla);
- 2) Z.P.2, acque antistanti il porto di Messina e la rada S. Francesco (ME), ingresso/uscita dei porti/approdi; (allegato 3)
- 3) Z.P.3, acque antistanti il porto di Villa San Giovanni (RC) ingresso/uscita dei porti/approdi (allegato 5);
- 4) Z.P.4, a Sud dello schema di separazione del traffico, ricadono i porti/approdi di Reggio Calabria e Tremestieri, nonché i punti di fonda della costa calabrese di cui al successivo art. 9 e i punti di imbarco/sbarco del pilota:
- per le navi provenienti da Sud:
 - o Imbarco: Lat. 38°08',900 N – Long. 015°36',600 E
(Ril. 148° d= 3,2 mg Faro di S.Raineri)
 - per le navi provenienti da Nord:
 - o Sbarco: Lat. 38°08',550 N – Long. 015°35'E
(Ril. 172° d= 3,1 mg Faro di S.Raineri);

Le Zone di Traffico Costiero - Z.T.C. (Inshore Traffic Zone – I.T.Z.) sono comprese tra la costa ed i limiti esterni delle corsie di traffico e sono posizionate come segue:

- 2 adiacenti la costa siciliana, situate, una a Nord della ZP2 denominata "A" e una a Sud denominata "B";
- 2 adiacenti la costa calabra, situate una a Sud della ZP3 denominata "C" e una a Nord denominata "D".

Titolo II

RAPPORTAZIONE NAVALE

Art. 4

RAPPORTAZIONE NAVALE

I Comandi di Bordo delle unità soggette alla partecipazione VTS, che accedono nell'area V.T.S. di Messina, devono fornire i dati per la rapportazione navale contenuti nell'allegato 4 della presente ordinanza nonché nel manuale utente almeno un'ora prima dell'ingresso in area VTS al primo contatto radio ovvero tramite e-mail al seguente indirizzo vtsmessina@mit.gov.it.

I comandi di bordo delle unità di cui sopra in partenza dai porti/approdi ricadenti nell'area VTS, devono fornire i dati per la rapportazione prima dell'inizio delle operazioni di

disormeggio ad esclusione delle unità che svolgono servizio di linea tra i porti ricadenti nell'area VTS e di quelle che effettuano servizio di linea da e per le Isole Eolie.

Titolo III

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 5

(PRESCRIZIONI OPERATIVE)

La navigazione all'interno dell'area VTS di Messina deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) le unità soggette alla partecipazione VTS devono assicurare ascolto radio continuo su canali 16 e 10 VHF/FM, mentre quelle non soggette, comprese unità da pesca e diporto dotate di apparato VHF, devono assicurare ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
- 2) la navigazione deve essere svolta con particolare cautela e nello specifico l'apparato propulsore della nave deve essere mantenuto in condizioni di pronta manovra ("Stand by");
- 3) I comandi di bordo delle unità che hanno l'obbligo del sistema di identificazione automatica A.I.S., secondo quanto previsto dalla vigente normativa, devono assicurare che il medesimo dispositivo, nel corso della navigazione sia sempre in funzione ed aggiornato secondo le norme di funzionamento definite dall'IMO.
- 4) le unità sprovviste di A.I.S. o con lo stesso in avaria devono controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare con immediatezza all'Autorità VTS di Messina;
- 5) Comunicare tempestivamente all'Autorità VTS di Messina ogni avaria, sinistro, perdita di carico, o altro inquinante presente a bordo, nonché qualsiasi incidente che possa pregiudicare la sicurezza dell'unità e delle persone a bordo.

Art. 6

DISCIPLINA DELLE CORSIE DI TRAFFICO (TRAFFIC LANE) E DELLE ZONE DI TRAFFICO COSTIERO (INSHORE TRAFFIC ZONE)

Tutte le unità in transito nello Stretto di Messina devono utilizzare le corsie di traffico (traffic lane) come previsto dal "Regolamento internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare" (COLREG '72).

Le unità uguali o inferiori ai 20 m (lunghezza fuori tutto), le unità a vela e le unità impegnate in operazioni di pesca possono utilizzare le zone di traffico costiero meglio definite dall'art. 3.

Queste ultime unità, qualora intendano navigare all'interno delle corsie di traffico (traffic lane), hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni previste per l'attraversamento degli schemi di separazione del traffico senza arrecare intralcio al transito delle altre unità obbligate ad utilizzare tali corsie di traffico (traffic lane).

Nelle corsie di traffico è generalmente consentito effettuare manovre di sorpasso in osservanza delle regole della COLREG, informando con ampio preavviso il Centro V.T.S. di Messina e successivamente l'unità che si intende sorpassare.

Tutte le navi intente ad attraversare lo schema di separazione del traffico devono procedere a velocità di sicurezza in modo da agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e poter essere arrestata entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento.

Tutte le unità, ad esclusione delle unità veloci HSC ed aliscafi, nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre, considerata la vicinanza con le coste dello Stretto di Messina e la spiccata vocazione turistico – balneare delle stesse, devono rispettare il limite massimo di velocità, dall'alba al tramonto, di 16 nodi (velocità effettiva).

Le unità veloci HSC e gli aliscafi in ingresso nello Stretto da nord nell'area prospiciente Capo Peloro devono mantenere la distanza minima di sicurezza dalla costa di 1000 (mille) m.

Gli aliscafi, dal tramonto al sorgere del sole o in condizioni di scarsa visibilità, quando in navigazione all'interno dell'area delimitata a Nord dal parallelo Lat. 38° 16" N (Capo Peloro) ed a Sud dal parallelo 38° 08' N (congiungente le località approdo di Tremestieri (costa sicula) e porto di Reggio Calabria (costa calabra), devono navigare con scafo in dislocamento.

Questi ultimi, in casi di forza maggiore o stato di necessità, possono navigare sulle ali, rispettando le seguenti prescrizioni:

- Informare formalmente via radio VHF/FM il Centro VTS;
- annotare l'evento sul Giornale Nautico di bordo;
- qualora ne ricorrano gli estremi, presentare la Dichiarazione di Evento Straordinario all'Autorità Marittima del primo porto di approdo, ai sensi dell'articolo 182 del Codice della Navigazione.

DEROGHE

Qualora sia necessario derogare alla regolamentazione del transito all'interno del TSS, il Comando di bordo dell'unità, dovrà fare esplicita richiesta al Centro VTS di Messina (Messina VTS) via VHF canale 10, che valutato lo scenario in atto nello Stretto, potrà autorizzare ad intraprendere il tipo di navigazione richiesta.

Le unità momentaneamente non impiegate in servizio di linea, in trasferimento tra Tremestieri (Messina) e il porto di Messina e tra Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) e il porto di Reggio Calabria possono utilizzare, in ore diurne, le Zone di Traffico Costiero (Inshore Traffic Zone) previa informazione al Centro V.T.S. di Messina.

DIVIETI

Nelle corsie di traffico è fatto assoluto divieto di effettuare:

- la balneazione e qualsiasi attività di pesca, anche subacquea, sia professionale che sportiva;
- l'ancoraggio;

- qualsiasi attività di posa in mare o recupero di attrezzature subacquee se non preventivamente autorizzata;
- ogni altra attività che possa interferire con il sicuro transito delle unità navali in navigazione nelle corsie di traffico, ivi compreso l'attraversamento trasversale a nuoto dello Stretto quando non preventivamente autorizzato con formale provvedimento.

Art. 7

DISCIPLINA DEL TRAFFICO TRASVERSALE

Le unità che effettuano la navigazione in senso trasversale (EST/OVEST e viceversa), dovranno osservare scrupolosamente il senso di marcia antiorario sulla rotatoria come definita dall'art. 3, rispettando comunque le direttrici di traffico previste dallo Schema di Separazione del Traffico dello Stretto di Messina.

In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche dello Stretto di Messina e della distanza dei porti dalle traffic lane dello schema di separazione del traffico, le unità in uscita da tali porti dovranno agevolare le unità navali in transito longitudinale cui la rotta è suscettibile di essere attraversata, tenuto conto delle previsioni di cui alla lettera b) della Regola 2 (Responsabilità) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72).

Per quanto riguarda le unità in uscita dal porto di Villa San Giovanni, in considerazione dell'immediata immissione nella corsia dello schema di separazione del traffico, prima del termine delle operazioni di disormeggio, dovranno contattare via radio sul canale 10 VHF/FM il Centro V.T.S. di Messina al fine di ricevere le opportune informazioni utili ai fini della sicurezza della navigazione circa il traffico navale trasversale e longitudinale.

DEROGHE

I Comandi di bordo delle unità che intendano derogare alla regolamentazione del traffico all'interno dello schema di separazione del traffico, prima di intraprendere la navigazione stimata, devono richiedere preventiva autorizzazione al Centro VTS di Messina (Messina VTS) via VHF sul canale 10 per ogni singola tratta.

Inoltre è fatto obbligo ai comandi di bordo intenti all'attraversamento trasversale dello schema di separazione del traffico di contattare via radio le navi in transito longitudinale le cui rotte risultano suscettibili di essere attraversate al fine di concordare la manovra in sicurezza.

Art. 8

DISCIPLINA NELLE ZONE PRECAUZIONALI

Tutte le unità navali in transito all'interno delle zone precauzionali, come definite dall'art 3, devono navigare prestando massima attenzione, in quanto al loro interno sono ricomprese zone sensibili per la sicurezza della navigazione, conformemente alla regola 6 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG)

DIVIETI

In tali zone è fatto assoluto divieto di:

- balneazione ad esclusione delle zone di mare riservate alla balneazione durante la stagione balneare con le modalità previste dalle locali ordinanze di sicurezza balneare;
- qualsiasi attività di pesca, anche subacquea, sia professionale che sportiva;
- l'ancoraggio;
- qualsiasi attività di posa in mare o recupero di attrezzature subacquee se non preventivamente autorizzata;
- ogni altra attività che possa interferire con il sicuro transito delle unità navali in navigazione nelle corsie di traffico, ivi compreso l'attraversamento trasversale a nuoto dello Stretto quando non preventivamente autorizzato con formale provvedimento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA ZONA DI PRECAUZIONE 3 – (ZP3)

All'interno della presente Zona Precauzionale come definite all'art. 3 tutte le unità devono:

- navigare ad una velocità non superiore ai 15 nodi;
- informare il Centro VTS qualora intendano sostare in attesa che si liberi l'ormeggio.

Inoltre l'area del porto di Villa San Giovanni che si estende per 300 (trecento) metri verso il largo a partire dalla congiungente il fanale verde della testata del molo di ponente e la testata del molo di sopraflutto della darsena denominata "Croce Rossa" e compresa tra i meridiani 015° 37', 600 E e 015° 37', 750 E (datum WGS 84), è interdetta alla navigazione di tutte le unità navali ad esclusione di quelle che approdano nel porto stesso, nonché vietata qualunque operazioni di pesca. (allegato 5)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA ZONA DI PRECAUZIONE 4 – (ZP4)

All'interno delle Zona Precauzionale antistante il porto di Reggio Calabria, denominata ZP4 e definita all'art. 3, tutte le unità dirette in porto, nell'area definita dal raggio di 0.5 M dal fanale verde del porto, devono ridurre gradualmente la velocità fino a 15 nodi in modo da immettersi nel canale di atterraggio (allegato 6) di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 03/2015 del 11.02.2015 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

DEROGHE

Esclusivamente per particolari condizioni meteo marine che possano influenzare la manovrabilità del mezzo navale, le sopracitate velocità possono essere regolate a giudizio del Comandante del mezzo previa comunicazione al Centro VTS di Messina.

Titolo IV

NORME GENERALI DI SICUREZZA NAVI ALLA FONDA

Art. 9

PUNTI DI FONDA

Nell'area di sicurezza dello Stretto di Messina è consentita la fonda esclusivamente nei seguenti punti (coordinata in datum WGS 84):

- COSTA SICILIANA

- Rada Paradiso

- A) Lat. 38° 13',716 N - Long. 015° 34',733 E

- B) Lat. 38° 14',300 N - Long. 015° 35',250 E

- C) Lat. 38° 14',600 N - Long. 015° 35',500 E;

- Capo Rasocolmo

- Area prospiciente ad Est del Faro di capo Rasocolmo con esclusione dello specchio acqueo compreso tra la batimetrica dei 10 (dieci) m ed il semicerchio avente raggio di 1,7 M incentrato sul faro di Capo Rasocolmo (Lat. 38° 17',700 N – Long. 015° 31',200 E);

- COSTA CALABRESE

- Rada Pentimele

- (esclusivamente per Navi < 100 mt.)

- A) Lat. 38° 08',116 N - Long. 015° 39',150 E

- B) Lat. 38° 08',350 N - Long. 015° 39',200 E

- (Navi > 100 mt.)

- C) Lat. 38° 08',250 N - Long. 015° 39',100 E

- Rada Giunchi

- (esclusivamente per Navi < 100 mt.)

- A) Lat. 38° 07' N - Long. 015° 38',750 E

All'interno dell'area VTS dello Stretto di Messina l'ancoraggio è consentito:

- esclusivamente per avverse condimeteo;
- per navi in attesa di far ingresso in uno dei porti ricadenti nello Stretto di Messina;
- per altri motivi di carattere straordinario da valutarsi volta per volta, rispettando le prescrizioni e/o i limiti che saranno ritenuti opportuni e necessari.

Non è consentita la fonda alle navi:

- a) che trasportano idrocarburi e/o sostanze nocive o merci pericolose, così come definite dalla MARPOL 73/78 e dai codici internazionali che disciplinano tale materia;
- b) alle navi cisterne vuote di carico che nel corso del viaggio precedente hanno trasportato prodotti liquidi alla rinfusa di cui all'Annesso I e II della MARPOL 73/78 e ss.mm.ii.

Le unità di cui sopra possono essere autorizzate esclusivamente qualora provviste di certificato di "Gas Free" ovvero dichiarazione inviata da parte del Comando di Bordo via e-

mail (so.cpmessina@mit.gov.it; vtsmessina@mit.gov.it) attestante che tutte le cisterne siano state pienamente inertizzate.

I punti di fonda relativi alla costa siciliana devono essere preventivamente autorizzati e assegnati dal Centro VTS Messina (Messina VTS) attraverso i canali 16 e 10 VHF.

I punti di fonda relativi alla costa calabrese sono autorizzati/assegnati dal Centro VTS Messina (Messina VTS) soltanto in presenza di particolari esigenze di carattere straordinario e/o condimeteo avverse.

Tutte le navi autorizzate alla fonda, ultimato l'ancoraggio, dovranno informare il Centro VTS di Messina, riportando l'orario di fine manovra.

Tutte le navi alla fonda devono:

- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali VHF/FM 16 e 10;
- effettuare ogni due ore un check radio con il Centro VTS Messina riportando il punto di fonda, salvo differenti indicazioni impartite dal Centro VTS di Messina;
- attivare, ove disponibile, gli allarmi di fonda;
- appennellare cavi di rimorchio, prora e poppa nell'eventualità che la nave debba essere rimorchiata rapidamente;
- garantire il mantenimento dello stato di navigazione "at anchor" per le unità navali dotate di sistema di identificazione automatica A.I.S.;
- informare il Centro VTS di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino e fornire tutti i dati richiesti dallo stesso Centro (Messina VTS);
- mostrare i fanali ed i segnali previsti dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare (Convenzione COLREG'72);
- essere pronte a muovere in qualsiasi momento, mantenendo tutti i servizi di bordo in prontezza operativa;
- in caso di visibilità limitata o di avverse condimeteo implementare il servizio di guardia ed emettere i segnali acustici previsti;
- in caso di condizioni meteo marine tali da pregiudicarne la sicurezza, salpare immediatamente e mettersi alla cappa dandone avviso al Centro VTS Messina;
- per le unità in sosta con cisterne inertizzate salpare immediatamente in caso di qualsiasi tipo di avaria che interessi il sistema di inertizzazione.

Durante la sosta di navi alla fonda è fatto divieto, a tutte le unità navali di arrecare intralcio alle navi impegnate nelle operazioni di ancoraggio/manovra.

L'Autorità Marittima potrà disporre, in qualsiasi momento, il movimento delle navi in rada qualora ritenuto necessario, derogando eventualmente alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Al termine della sosta, le navi presenti nelle rade in parola dovranno contattare il Centro VTS al fine di ricevere l'erogazione del servizio informazioni (INS) relativo alla situazione cinematica e di traffico di interesse prima di dare inizio alle procedure di salpamento dell'ancora.

Titolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL PILOTAGGIO NELLO STRETTO

Le unità intente nelle operazioni di imbarco/sbarco pilota devono essere considerate come *“navi che hanno difficoltà di manovra”* e pertanto le altre unità sono tenute al rispetto della regola 18 della COLREG '72.

Al fine di ottimizzare e snellire le procedure nonché rispondere alle previsioni di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 08 Maggio 1985, tutte le unità navali mercantili soggette all'obbligo di pilotaggio per il transito nello Stretto di Messina, devono:

- 1) comunicare, con almeno 12 ore di anticipo rispetto al transito, al centro VTS Messina ed alla Corporazione Piloti dello Stretto, le informazioni conformi allo standard di reportazione ai sensi della risoluzione IMO 851(20), contenute nel report in allegato 4 nonché nel manuale VTS. Le predette informazioni potranno essere trasmesse via e-mail al Centro VTS Messina (vtsmessina@mit.gov.it) ed alla Corporazione dei Piloti dello Stretto (pilotime@tin.it);
- 2) Confermare con almeno un'ora di anticipo l'orario stimato di arrivo (ETA) alla stazione piloti sul canale 12 VHF, comunicando, altresì, a “VTS Messina” (canale 10 VHF) eventuali variazioni di orario;
- 3) all'atto dell'avvenuto imbarco/sbarco del pilota, informare il Centro VTS di Messina indicando orario e posizione ove questo avviene.

E' possibile richiedere al Centro VTS l'invio, tramite indirizzo su indicato, del predisposto file elettronico al fine di una più celere compilazione dei dati richiesti.

DEROGHE

Qualora a giudizio del pilota non sussistano le condizioni di sicurezza per le operazioni di imbarco/sbarco del pilota nei punti previsti, il Comandante della Nave, in accordo con lo stesso, dovrà stabilire la nuova zona di imbarco/sbarco e la relativa manovra da intraprendere che, comunque, dovrà avvenire all'interno dello schema di separazione del traffico, informando preventivamente il Centro VTS che, in considerazione della situazione cinematica insistente, provvederà all'erogazione dei servizi ritenuti opportuni.

Al medesimo obbligo deve attenersi il pilota qualora, ritenute le condizioni non idonee alle operazioni di imbarco/sbarco sull'unità da pilotare, si trovi nelle condizioni di impossibilità a salire a bordo di cui all'art. 129 del Reg. Cod. Nav..

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA PESCA DEL PESCE SPADA

La tradizionale pesca del pescespada (*xiphias gladius*) con arpione, si effettua nelle acque dello Stretto di Messina, nel periodo compreso tra il mese di 1 giugno e quello di 30 agosto, utilizzando particolari imbarcazioni denominate “Feluche”, munite di antenna e passerella. Tali unità possono esercitare l'attività di pesca nelle Z.T.C. esclusivamente all'interno di aree predefinite, denominate “poste”, individuate da punti di riferimento sulla costa come definiti dalla raccolta degli Usi e Consuetudini, all'interno delle quali possono

muoversi liberamente per l'inseguimento e la cattura del pescespada, mediante arpionatura, senza impegnare le corsie di traffico dello schema di separazione.

Le unità impiegate (Feluche) devono:

- 1) assicurare ascolto radio continuo sul canale VHF/FM 16 o in alternativa fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità;
- 2) dovranno essere munite di un apparecchio riflettore radar, qualora non abbiano l'obbligo del sistema A.I.S.;
- 3) dovranno osservare le regole poste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) non intralciando, in alcun modo, il passaggio delle navi che utilizzano le corsie di traffico;
- 4) dovranno dare comunicazione al Centro VTS Messina inizio e termine giornaliero dell'attività di pesca, indicando la zona di mare interessata alla pesca nonché, per le unità autorizzate alla pesca turismo, il numero totale dei passeggeri a bordo.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza sostituisce ed abroga le seguenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Messina:

- Ordinanza n° 12/2011 in data 30.05.2011;
- Ordinanza n. 132/2016 del 20.10.2016.

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo, nonché tramite inclusione alla pagina ordinanze del sito <http://www.guardiacostiera.gov.it/messina/ordinanze-e-avvisi>

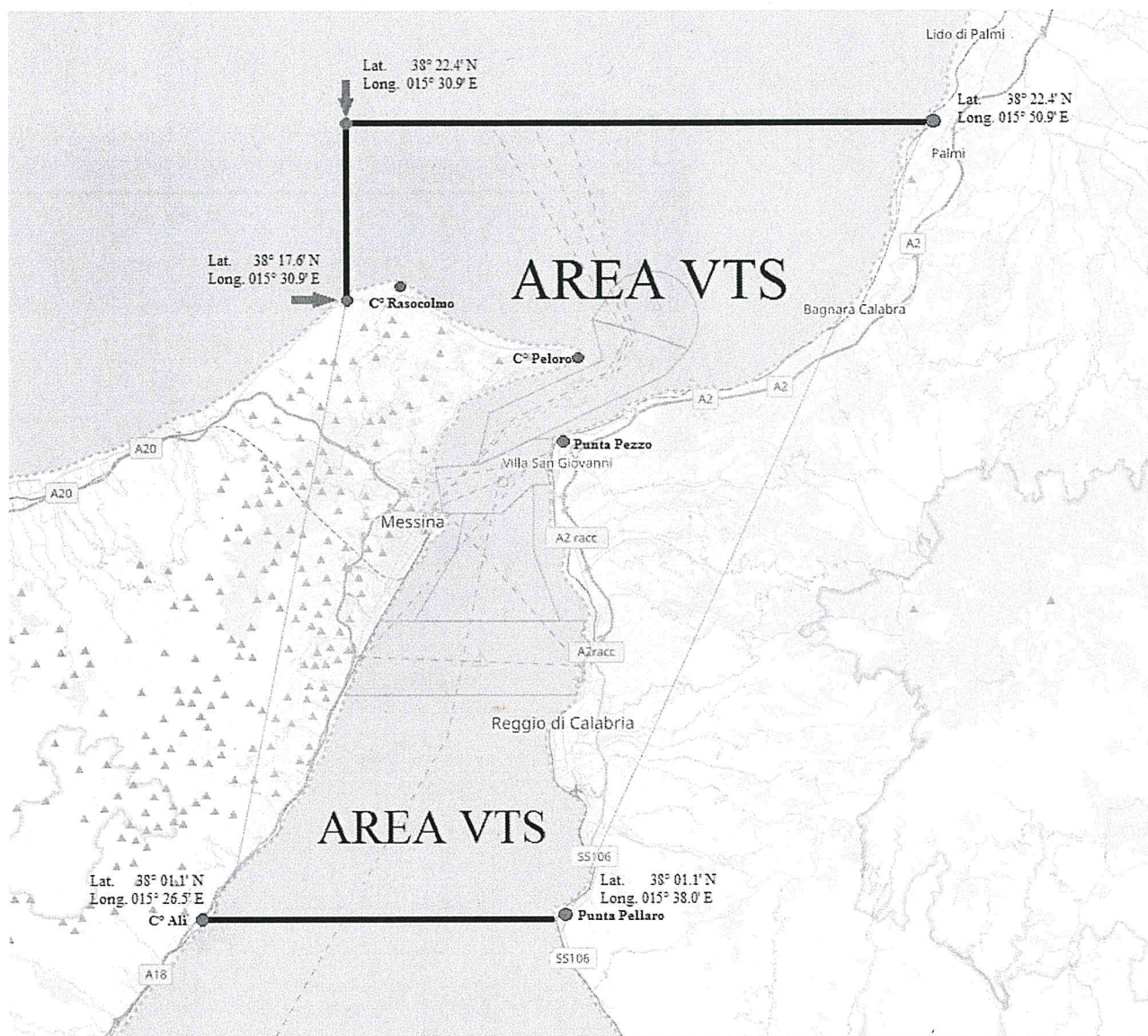
Art. 13

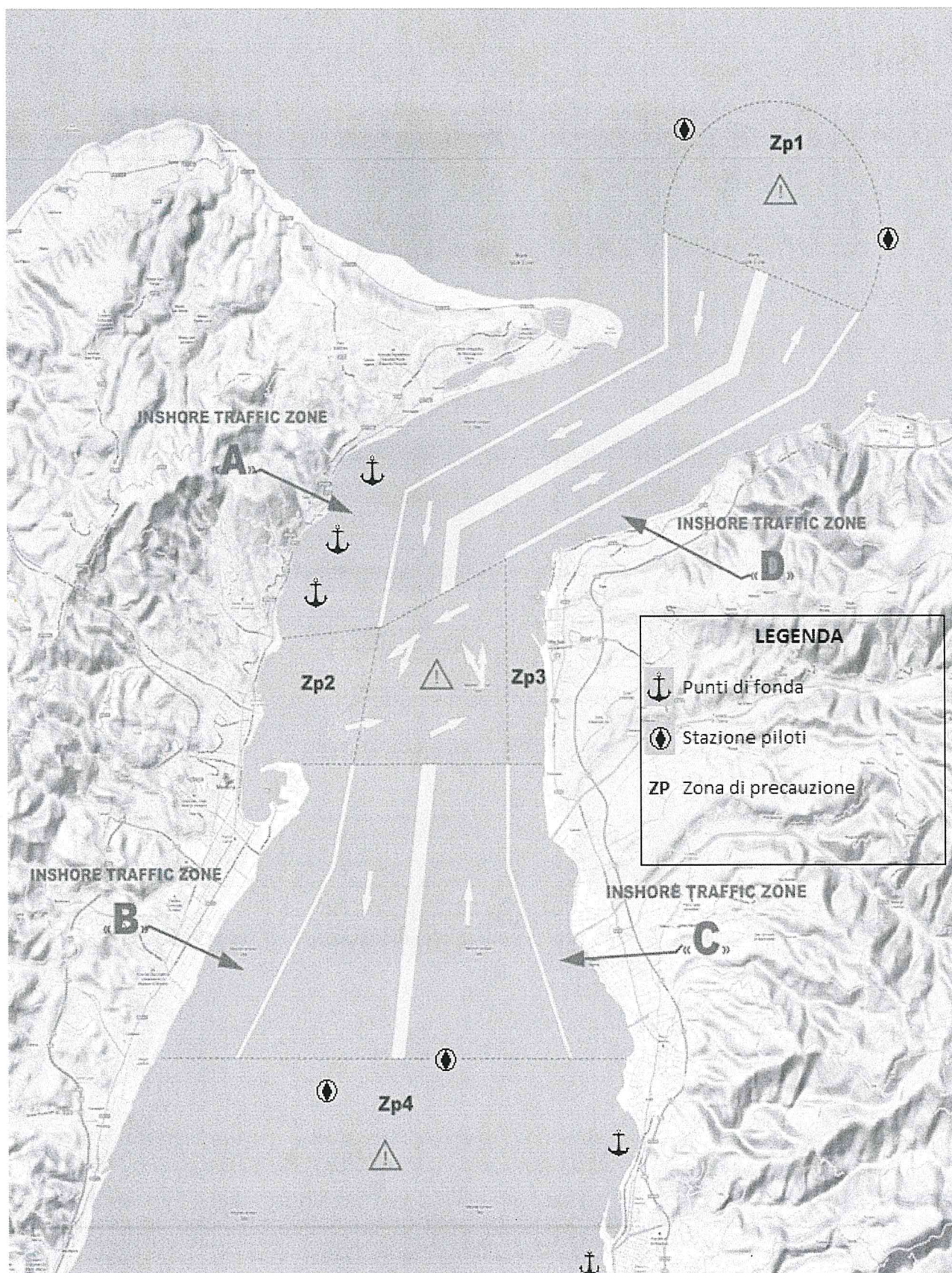
SANZIONI

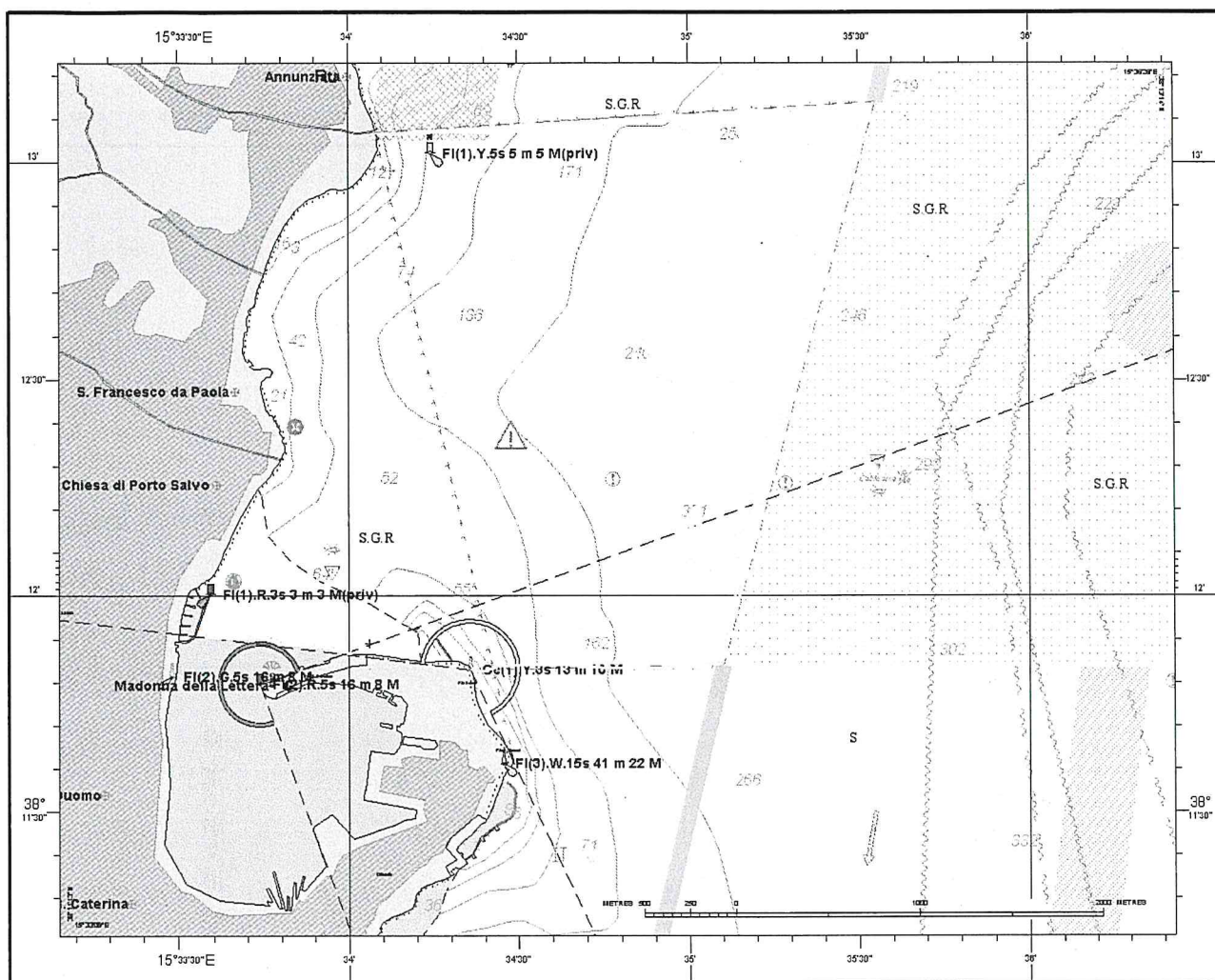
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, ai sensi dell'articolo 25 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n°196 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 19 luglio 2005, n. 171.

Messina, 12.07.2018

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Nazario TAGANA'







**PROCEDURA DI RAPPORTAZIONE ALL'INGRESSO DELL'AREA VTS
PER L'INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 4 E 10**

Le navi che intendano transitare nell'area VTS dello Stretto di Messina comunicano al Centro VTS di Messina in radiofonia sul canale di lavoro 13 VHF i seguenti dati, ad eccezione delle informazioni già acquisite dal Centro VTS con altri sistemi (es. AIS):

- A Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI, bandiera, porto di iscrizione).*
- B Gruppo data orario della comunicazione.*
- C Posizione con coordinate di latitudine e longitudine.*
- D Rotta.*
- E Velocità.*
- F Porto di provenienza e A.T.D.*
- G E.T.A. allo S.S.T. dello Stretto di Messina.*
- H Porto di destinazione e E.T.A.*
- I Pescaggio.*
- J Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.*
- K Eventuali incidenti, difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.*
- L Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico all'armatore della nave ed allo spedizioniere.*
- M G.T. e tipo di nave.*
- N Numero totale di persone a bordo (specificare passeggeri ed equipaggio).*
- O Informazioni varie:*
 - caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile (bunker), per le navi di oltre 1.000 G.T., ovvero per le navi che trasportano una quantità di bunker superiore a 5.000 G.T., specificando tipo, quantità e percentuale di zolfo;*
 - status di navigazione;*
 - indirizzo e-mail – numero telefonico di bordo.*

Tuttavia, le informazioni di cui sopra, potranno essere trasmesse al centro VTS Messina tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: vtsmessina@mit.gov.it non meno di 1 ora prima dall'ingresso nell'area VTS. In tal caso, il comando di bordo dovrà comunque effettuare il primo contatto radio sul canale 10 VHF con il Centro VTS Messina ai fini del monitoraggio.

E' possibile richiedere al centro VTS l'invio, tramite l'indirizzo suindicato, del predisposto file elettronico al fine di una più celere compilazione dei dati richiesti

